

D) Il calendario venatorio che si impugna in questa sede si compone di una parte motiva palesemente (e sorprendentemente) ben più consistente della parte dispositiva, mediante la quale la P.A. regionale, dopo aver evidenziato che “...i motivi delle scelte effettuate dall'Amministrazione in tema di preapertura della caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica amministrazione”, ha esposto “dettagliatamente” le ragioni per le quali “alcune parti di detto parere (ISPRA) non sono condivisibili” con riferimento agli aspetti ivi distintamente esaminati.

Nell'ultimo considerato delle premesse al decreto oggi impugnato, la P.A. regionale assume che “...a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell'ISPRA nessun danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l'amministrazione ha proposto un piano di abbattimento ... che è stato condiviso dall'ISPRA”.

In merito a quest'ultimo assunto non può non segnalarsi sin d'ora come lo stesso appaia privo di fondatezza e meramente surrettizio sol che si consideri che se da un lato il potenziale danno - *lato sensu* - faunistico ed ambientale non può certamente circoscriversi al solo piano di abbattimento previsto dall'art.8 del calendario venatorio, ma è collegato alle conseguenze pregiudizievoli dell'intero provvedimento impugnato (onde non si comprende come si possa - **sin d'ora e a monte** - assumere l'insussistenza del danno medesimo da parte della stessa Amministrazione peraltro responsabile del provvedimento), dall'altro lato l'ISPRA (ed anche il